

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 gennaio 2020, n. 5
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.1. Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 Boschi misti a ciclo illimitato. Proponente: Giulio Quagliarella. Comune di Andria (BAT). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5540.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n.22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari;

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/01/08/2019 n. 9593 il proponente dell’intervento in oggetto trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa all’intervento in

- oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. AOO_089/30/09/2019 n. 11655, il Servizio VIA e VINCA rilevava che la documentazione trasmessa in allegato all'istanza non contenesse tutti gli elementi tali da consentire la verifica di coerenza degli interventi prospettati con le Misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii. e pertanto, ai sensi del punto 1.4 della Parte seconda – Disposizioni dell'Allegato alla D.G.R. n. 1362/2018, il medesimo Servizio rappresentava la necessità di adeguare la documentazione progettuale alle Misure di conservazione contenute nel predetto Regolamento regionale, con particolare riferimento all'impiego di esemplari di cerro e mirto ritenute non coerenti con la vegetazione del sito di intervento. Con la medesima nota, tenuto conto che l'area di intervento era ricompresa all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia e preso atto che il proponente aveva trasmesso al medesimo Ente l'istanza volta al rilascio del parere di competenza in data 30/07/2019, il Servizio VIA e VINCA chiedeva all'Ente Parco di esprimersi entro e non oltre il 30/10/2019;
 - con nota prot. n. 4245 del 25/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/10/12/2019 n. 15225, l'Ente Parco rilasciava il proprio nulla – osta comprensivo del parere di Valutazione di incidenza (All. 1).

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato "RELAZIONE TECNICA" (p. 5 e segg.), l'intervento prevede il rimboschimento di terreni attualmente coltivati a mandorlo e ciliegio mediante la messa a dimora delle seguenti specie: roverella (*Quercus pubescens* Wild.), 5100 piante, cerro (*Quercus cerris* L.), 2000 piante, terebinto (*Pistacia terebinthus* L.) 500 piante, ilatro comune (*Phillyrea latifolia* L.) 500, biancospino comune (*Crataegus monogyna* Jacq.), il lentisco (*Pistacia lentiscus* L.), e il viburno (*Viburnus tinus* L.) 364 piante.

È prevista la ripulitura del terreno da eseguirsi con ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta, oltre a una lavorazione andante del terreno eseguita almeno un mese prima della messa a dimora delle piante. L'apertura delle buche sarà eseguita meccanicamente ottenendo cavità con Ø 40cm e h 40cm. Le piantine saranno protette da shelter in PVC.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento ricade nel Comune di Andria al foglio 167 particelle 9, 47, 48, 66, 67 e 68 per una superficie complessiva di m² 98.044 ed è ricompresa in gran parte nella zona "B" e in minima parte in zona "C" del Parco nazionale dell'Alta Murgia ed è interamente all'interno della ZSC/ZPS "Murgia Alta". Dalla lettura congiunta relativo formulario standard¹ relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo strato informativo "Fitosociologica" del Piano del Parco dell'Alta Murgia, l'area di intervento è limitrofa ad ampie superfici caratterizzate dalla presenza dell'habitat 91AA "Boschi orientali di quercia bianca" a loro volta prossimi ad aree caratterizzate dalla presenza di un mosaico di habitat 6220* "Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" e 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)".

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bombina pachypus*, *Bufo bufo*, *Bufo balearicus*, *Lissotriton italicus*; di invertebrati terrestri: *Melanargia arge*, *Zerynthia cassandra*; di mammiferi: *Hystrix cristata*, *Canis lupus*, *Hypsugo savii*; le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*,

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

Zamenis lineatus, *Zamenis situla*; di uccelli: *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus* e *Saxicola torquatus*.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione:

- mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
- limitare la diffusione degli incendi boschivi;
- promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- UCP – Vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Murgia Alta")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico
- UCP – Area di rispetto - siti storico culturali

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'altopiano murgiano

considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Murgia Alta";
- l'intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione sopra richiamati;
- l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 4245 del 25/09/2019, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere favorevole con prescrizioni

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZSC "Murgia Alta" (IT9120007) non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 – Azione 1. *“Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”*” nel Comune di Andria (BAT) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Giulio Quagliarella;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia e al Comune di Andria;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Ad Interim VIA/Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)**

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 Protocollo N 4245 PARTENZA
 Data 25-09-2019 - Ora 13:29:53



Al. 1

ST/CM

Trasmissione per posta elettronica certificata
 ai sensi dell'art.47 D.lgs 82/2005.

Regione Puglia
 Servizio Ecologia

Entrata

AOO_089/15225 del 10/12/2019

Città di Andria
 Sig. Sindaco

Regione Puglia
 Servizio VIA e VINCA
 Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia
 fba43467@pec.carabinieri.it
 043467.001@carabinieri.it

Stazione Carabinieri "Parco" di Andria
 fba43469@pec.carabinieri

Quagliarella Giulio
 quagliarella.giulio@pec.it

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento.- Proponente Quagliarella Giulio. Trasmissione nulla osta n. 45/2019 e parere di valutazione d'incidenza.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 45/2019 di questo Ente relativo all'intervento in oggetto.

Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Andria a disporre l'affissione dell'allegato provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituire copia con la relata di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore.
 Prof. Domenico Nicoletti



Reg. n. 45/2019

Oggetto: interventi selvicolturali di primo imboschimento di terreni agricoli.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152.

VISTA la legge 394/91, art. 13.

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016.

VISTA la richiesta formulata dal sig. Quagliarella Giulio prot. 3343 del 30/07/2019, in qualità di proprietario/affittuario dei fondi, relativa a lavori primo imboschimento di terreni agricoli in agro di Andria.

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ad un intervento di primo imboschimento di una superficie agricola di 9.80.44 ettari, sita in agro di Andria, in loc. San Leonardo, identificata in catasto al fg 167 p.lle 9, 66, 67, 68 (per la sola parte interessata da colture agrarie) ricadenti in zona B del Parco e p.lle 47 e 48 ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

VISTO che i terreni oggetto d'intervento erano già in coltivazione alla data del 1997, erano caratterizzati da arboreti e ricadono nell'Unità Paesaggistica Piana olivetata del Versante Adriatico.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento ed è finalizzato alla costituzione di boschi permanenti.

CONSIDERATO che l'intervento proposto di ricostituzione boschiva è conforme a quanto previsto agli artt. 7, 12 e 18 delle NTA del Piano per il Parco.

CONSIDERATO che l'intervento proposto ricade in un'area agricola completamente circoscritta in uno dei più importanti boschi quercini del Parco dell'Alta Murgia, caratterizzato dall'habitat 91AA *Boschi orientali di quercia bianca*. La conversione dei terreni attualmente a mandorleto/ciliegeto in bosco di latifoglie determinerà la ricostituzione della compagine boschiva. Tale azione porterà alla riduzione della perturbazione degli elementi naturali che costituiscono lo specifico habitat, determinata dalle ordinarie lavorazioni somministrate periodicamente ai coltivi, oltre che ad una drastica riduzione del disturbo alla fauna selvatica.

CONSIDERATO che date le premesse l'intervento non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato alla ricostituzione di habitat nonché al miglioramento delle condizioni di conservazione di questa area del Sito Natura 2000 cod. IT9120007.

Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

**e rilascia il
NULLA OSTA**

1



al sig Quagliarella Giulio, nato ad (omissis) il (omissis) C.F.: (omissis) e residente ad in via , proprietario/affittuario del fondo, per la realizzazione di un intervento selvicolturale di primo imboscamento di una superficie agricola di 9.80.44 ettari, sita in agro di Andria, in loc. San Leonardo, identificata in catasto al fg 167 p.lle 9, 66, 67, 68 (per la sola parte interessata da colture agrarie) ricadenti in zona B del Parco e p.lle 47 e 48 ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza in bollo;
2. documentazione di riconoscimento del proponente e del tecnico;
3. relazione tecnica;
4. relazione paesaggistica;
5. relazione di screening
6. rilievo fotografico con punti di ripresa;
7. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, visure, estratti di mappa, carte tematiche;
8. titoli di conduzione;
9. fascicolo aziendale.

A condizione che:

- non devono essere rimossi o alterati i muri a secco e la vegetazione spontanea che cresce a ridosso di essi, presenti sulle superfici interessate dall'intervento;
- non devono essere rimossi i cumuli di pietre presenti nelle p.lle 47 e 48 del fg 167 di Andria e neanche la vegetazione presente in prossimità, anche nel caso si tratti di specie agrarie;
- devono essere rilasciati in campo alcuni esemplari (almeno 1%) di mandorlo o ciliegio scelti tra quelli più robusti o in buono stato di vegetazione;
- oltre alle specie previste in progetto dovrà essere impiantata una percentuale, pari al 10% del totale degli impianti, di specie agrarie semi selvatiche quali fico, gelso rosso e bianco, azzerruolo, ciavardello, al fine di favorire la fauna frugivora;
- dall'elenco delle specie da impiantare deve essere eliminato il mirto, che non è idoneo al sito di impianto, e può essere sostituito con il viburno;
- all'elenco delle specie forestali da impiantare devono essere aggiunti acero campestre, olmo minore e bagolaro, che essendo specie eliofile, termofile ed a più rapido sviluppo rispetto alle altre, favoriranno lo sviluppo delle specie più mesofile quali le querce;
- i lavori di impianto devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 15 luglio dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione, data la sensibilità dell'area boschiva.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.



- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Andria, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 18/09/2019

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti